

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 13/10/2005 n. 4672
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Il possesso della qualificazione per la categoria generale OG11 comprende in sé anche quella specialistica OS30 (oltre alla OS3, OS5 e OS28) in quanto quest'ultima, per la tipologia di attività cui fa riferimento, deve ritenersi compresa in quella generale OG11. Tale interpretazione trova conferma in alcune determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalle quali emerge che la categoria OG11 rappresenta (e certifica il possesso della qualificazione per) la somma delle tipologie di attività lavorative OS3, OS5, OS28 e OS30, di cui all'art. 72, comma 4, lett. b), d) ed e) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.. Il suddetto orientamento manifestato dall'Autorità trova coincidenza in condivisibili precedenti giurisprudenziali in forza dei quali le imprese che, in possesso di cospicue esperienze specifiche nel settore dell'impiantistica, abbiano optato per l'iscrizione nella categoria generale OG11, in luogo delle singole categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, non possono poi essere penalizzate con la preclusione alla partecipazione alle relative gare sul presupposto che non hanno avuto anche l'iscrizione a tali categorie (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857).